

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012 , n. 16

Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Strumenti

Capo II - Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della larga banda

Art. 4 - Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda

Capo III - Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 5 - Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 6 - Interesse pubblico del SINET

Capo IV - Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 7 - Promozione del pluralismo informatico

Art. 8 - Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

Art. 9 - Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 10 - Scambio di dati e documenti con l'esterno

Art. 11 - Istruzione

Art. 12 - Attuazione

Capo V - Polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Art. 13 - Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Capo VI - Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 14 - Partecipazione ai processi democratici

Art. 15 - Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi

Art. 16 - Progetti di e-government

Art. 17 - Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 18 - Attuazione

Capo VII - Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio

- 2 -

Art. 19 - *Innovazione nella pubblica amministrazione*

Art. 20 - *Contributo della ricerca all'innovazione nella pubblica amministrazione*

Capo VIII - *Programmazione e strumenti di coordinamento*

Art. 21 - *Programmazione di settore*

Art. 22 - *Comitato permanente per l'evoluzione del SINET*

Capo IX - *Disposizioni finali*

Art. 23 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 24 - *Abrogazioni e disposizione transitoria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Provincia riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:

- a) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- b) la maggiore competitività del sistema economico trentino;
- c) lo sviluppo sostenibile del territorio;
- d) la maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.

2. Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalità di cui al comma 1 derivanti dall'utilizzo diffuso delle ICT.

Art. 2
Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità individuate dall'articolo 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:

- a) un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;
- b) la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
- c) la qualità, l'accessibilità, l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;

- 3 -

- d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;
- e) l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;
- f) il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione;
- g) l'accessibilità e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- h) l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- i) il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;
- j) l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.

2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.

Art. 3 *Strumenti*

1. Gli obiettivi indicati all'articolo 2 sono perseguiti in particolare mediante:

- a) la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso alla larga banda;
- b) la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;
- c) l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;
- d) l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;
- e) l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura digitale.

Capo II *Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della larga banda*

Art. 4 *Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda*

1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l'innovazione della pubblica amministrazione.

2. La Provincia realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

- 4 -

Capo III

Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 5

Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

1. E' istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione.

2. Il SINET rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.

3. Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperatività e l'integrazione.

4. Il SINET è costituito dai seguenti elementi:

- a) la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettività e interoperabilità di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettività SPC) e utilizzando l'insieme di tecnologie disponibili, consente l'interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;
- b) i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l'interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;
- c) i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l'accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;
- d) le piattaforme per l'erogazione multicanale dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento, attraverso il mezzo più idoneo per le diverse categorie di cittadini;
- e) i sistemi di gestione documentale e protocollo federato quali strumenti che favoriscono la dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti, nonché la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni trentine;
- f) i sistemi di elaborazione in grado di garantire l'erogazione dei servizi applicativi in condizioni di continuità e sicurezza, promuovendo l'integrazione e la condivisione delle risorse elaborative tra i soggetti del sistema pubblico trentino per ottimizzare gli investimenti e favorire la flessibilità nell'approvvigionamento delle risorse medesime;
- g) i sistemi applicativi di interesse trasversale alle pubbliche amministrazioni del Trentino, quali il controllo di gestione, la gestione del personale, la contabilità che, anche attraverso i sistemi di cui alla lettera f), possono essere erogati in modalità di servizi a tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino;
- h) i sistemi applicativi verticali a supporto dei settori di attività amministrativa.

5. I servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti ai seguenti soggetti aderenti:

- a) la Provincia;
- b) i comuni e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- c) gli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

- 5 -

d) altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale.

6. Il SINET costituisce lo strumento per migliorare i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle loro forme associative; in relazione a ciò i predetti soggetti sono coinvolti nella valutazione delle scelte e dell'operato del SINET.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i processi, le regole ed i rapporti funzionali che governano la cooperazione tra i soggetti aderenti individuati al comma 5 e le modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 6, per l'attuazione, l'evoluzione e l'esercizio del SINET, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo capo.

Art. 6

Interesse pubblico del SINET

1. Il SINET, il suo sviluppo e la sua gestione sono considerati di interesse preminente per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1.

2. La Provincia può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dei soggetti aderenti.

Capo IV

Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 7

Promozione del pluralismo informatico

1. La Provincia, nel rispetto della normativa statale in materia, promuove il pluralismo informatico, garantisce la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera derivante dall'uso di standard non aperti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 8

Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

1. La Provincia, anche mediante l'adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La Provincia assicura il rilascio secondo licenze FLOSS delle applicazioni sviluppate per proprio conto e ne cura la pubblicazione del codice sorgente, anche rendendolo disponibile sul proprio sito istituzionale. Per le proprie applicazioni in gestione alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia si impegna a pubblicarne entro novanta giorni sul sito istituzionale l'elenco con una breve descrizione delle principali funzionalità fatte salve quelle per le quali sussistono esigenze di salvaguardia e riservatezza del proprio patrimonio.

3. La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nelle ICT basate sull'adozione e l'utilizzo di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti e sullo sviluppo e l'adozione di software rilasciati con licenza FLOSS.

- 6 -

Art. 9

Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

1. La Provincia, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

2. Per gli scopi indicati dal comma 1, la Provincia utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet e utilizzando formati aperti definiti secondo gli standard internazionali.

3. Fatti salvi i casi eccezionali indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 12, i dati indicati dal comma 1 sono accessibili gratuitamente e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

4. I dati, ed i relativi metadati, indicati dal comma 1 sono pubblicati al livello massimo possibile di granularità.

5. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, predisposte in conformità al decreto legislativo n. 36 del 2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali.

Art. 10

Scambio di dati e documenti con l'esterno

1. La Provincia, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito ai sensi dell'articolo 22, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Provincia per la pubblicazione e la comunicazione con l'esterno, per le diverse tipologie di dati e documenti informatici e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.

Art. 11

Istruzione

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, ne promuove l'utilizzo nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono l'utilizzo del FLOSS nelle loro attività didattiche.

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale.

- 7 -

Art. 12
Attuazione

1. La Giunta Provinciale, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito dall'articolo 22, entro centottanta giorni dalla nomina del comitato stesso, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione di questo capo, compresi:

- a) le modalità e i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 in materia di pubblicazione di dati e documenti;
- b) l'elenco dei formati di cui all'articolo 10, anche con riferimento a standard internazionali;
- c) le modalità di adozione dei piani di migrazione all'uso del FLOSS nei sistemi informatici della Provincia;
- d) le modalità di adozione dei formati standard aperti;
- e) la promozione del FLOSS, l'uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio provinciale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- f) la promozione della ricerca negli ambiti individuati da questo capo;
- g) la promozione del tema dell'adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti nell'ambito dell'aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici operanti nella scuola.

Capo V
Polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Art. 13
Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1 e per gli obiettivi definiti dall'articolo 2, nell'ambito del SINET può essere istituito il polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'archiviazione digitale dei documenti.

2. Il polo eroga i propri servizi alle organizzazioni del settore pubblico trentino e, ove consentito dalla vigente normativa, alle organizzazioni private.

3. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il progetto di fattibilità del polo archivistico.

4. Le funzioni indicate dal comma 1 sono assicurate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Capo VI
Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 14
Partecipazione ai processi democratici

1. La Provincia riconosce l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei

- 8 -

processi decisionali della pubblica amministrazione e la centralità dell'utente nei processi di erogazione dei servizi. La Provincia riconosce altresì il ruolo abilitante che le ICT rivestono in tali processi.

2. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi democratici di formazione delle decisioni, tenendo in particolare cura il superamento di qualsiasi barriera economica, sociale ed educativa all'esercizio di questo diritto.

Art. 15

Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi

1. La Provincia identifica nei cittadini, imprese e loro associazioni una risorsa in grado di contribuire positivamente alla realizzazione di servizi di maggiore qualità e minor costo. In tale ottica, la Provincia promuove modalità di sviluppo ed erogazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, abilitati dall'utilizzo delle ICT, che prevedano il continuo coinvolgimento degli utenti.

2. La Provincia promuove la rispondenza dei servizi del comma 1 alle esigenze degli utenti, anche attraverso periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

Art. 16

Progetti di e-government

1. Nell'ambito del piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), di cui all'articolo 21 e in accordo con i principi degli articoli 14 e 15, la Provincia promuove e sostiene i progetti di e-government ad alto contenuto innovativo, con particolare attenzione a quelli volti a perseguire la partecipazione alle iniziative e ai bandi nazionali ed europei.

2. I progetti previsti dal comma 1 garantiscono:

- a) l'utilizzo di ambienti di apprendimento a distanza, sia per la promozione dell'alfabetizzazione digitale, che per il miglioramento delle capacità professionali;
- b) l'erogazione di servizi in mobilità per favorire l'utilizzo dei servizi e delle relative modalità di interazione con la pubblica amministrazione, attraverso le funzionalità dei dispositivi mobili largamente diffusi tra la popolazione;
- c) l'accesso ai servizi sulla base della propria posizione geografica per consentire una maggiore personalizzazione e contestualizzazione dei servizi resi.

Art. 17

Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

1. La Provincia promuove le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) favorire lo sviluppo della domanda da parte dei cittadini di competenze e strumenti per il superamento del divario digitale;
- b) intervenire su target specifici per gruppi e categorie di cittadini;
- c) promuovere attività di formazione iniziale e permanente, anche attraverso la diffusione sul territorio provinciale di circoli della conoscenza e di minidistretti di informatica.

2. Le iniziative possono includere la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di strumenti tecnologici e non che, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, consentano la crescita culturale rispetto alle tecnologie ICT.

- 9 -

3. La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, definendo le modalità del loro finanziamento.

Art. 18
Attuazione

1. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, le modalità per l'esercizio dei diritti dei cittadini di cui all'articolo 14, comma 2, ed identifica linee di indirizzo e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 15 e 16, nonché per l'attuazione delle iniziative previste all'articolo 17.

Capo VII
Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio

Art. 19
Innovazione nella pubblica amministrazione

1. Con riferimento agli obiettivi definiti dall'articolo 2, la Provincia riconosce il contributo positivo che i risultati della ricerca possono fornire ai processi di innovazione della pubblica amministrazione, sia in termini di disponibilità di soluzioni innovative, che di maggiore qualità dei processi decisionali.

2. La Provincia promuove l'innovazione e la crescita della produttività del territorio attraverso il rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, l'innovazione nel settore privato, nonché l'orientamento della ricerca applicata alle caratteristiche del territorio.

Art. 20
Contributo della ricerca all'innovazione nella pubblica amministrazione

1. Per il conseguimento di quanto previsto dall'articolo 19, la Provincia promuove, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), un maggiore orientamento delle attività di ricerca al soddisfacimento delle esigenze di innovazione pubbliche e al tempo stesso un maggiore utilizzo di soluzioni innovative nella pubblica amministrazione.

2. La strategia di cui all'articolo 21, comma 1, evidenzia, anche attraverso le elaborazioni del comitato tecnico-scientifico per la ricerca previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, il contributo che il sistema della ricerca può portare all'innovazione della pubblica amministrazione.

3. Il PGSS previsto dall'articolo 21 descrive, anche attraverso l'utilizzo dei risultati del comitato di valutazione della ricerca previsto dall'articolo 24 della legge provinciale sulla ricerca, la quota di innovazione ottenuta con il contributo delle attività di ricerca.

- 10 -

Capo VIII
Programmazione e strumenti di coordinamento

Art. 21
Programmazione di settore

1. In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all'intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, nell'ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale.

2. In coerenza con la strategia di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva a cadenza annuale, secondo le procedure e le modalità stabilite con propria deliberazione, il piano generale di sviluppo del SINET (PGSS).

3. Il PGSS individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando le risorse necessarie per l'attuazione degli investimenti e per la gestione degli stessi e le relative fonti di finanziamento, i soggetti coinvolti, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Il piano quantifica altresì le risorse finanziarie del bilancio pluriennale necessarie per garantire il completamento degli interventi programmati.

4. Il PGSS sostituisce il piano degli investimenti per il SIEP di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

Art. 22
Comitato permanente per l'evoluzione del SINET

1. E' istituito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET con il compito di garantire il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Il comitato può formulare proposte per l'elaborazione della strategia provinciale di cui all'articolo 21, comma 1. Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale. Il comitato verifica, inoltre, lo stato di attuazione del PGSS in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia provinciale.

3. La Giunta provinciale individua la composizione ed effettua la nomina del comitato di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge. La composizione del comitato assicura la qualificata rappresentanza dei soggetti del SINET di cui all'articolo 5, integrati con rappresentanti delle associazioni degli utenti, del sistema della ricerca e delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS.

4. Il comitato definisce, nella prima riunione, le proprie regole di funzionamento e di assunzione delle decisioni.

5. La segreteria tecnica del comitato è assicurata dalla struttura provinciale competente.

6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

- 11 -

Capo IX
Disposizioni finali

Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 16 e 17 di questa legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1980, nonché a seguito dell'applicazione dell'articolo 8 di questa legge.

2. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione degli articoli 8, comma 3, e 11, comma 3, di questa legge, sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 24
Abrogazioni e disposizione transitoria

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 7 bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale);
- b) l'articolo 6 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;
- c) l'articolo 8 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- d) l'articolo 14 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. L'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2, e l'articolo 7 bis della legge provinciale n. 10 del 1980 continuano ad applicarsi fino alla data individuata dalla deliberazione prevista dall'articolo 5, comma 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 luglio 2012

per IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL VICEPRESIDENTE
Alberto Pacher

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 4

Gli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, dispongono:

"Art. 19

Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

3 bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11 bis e dall'articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico

provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. *omissis*

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l'infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d'uso dell'infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche

per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 19.1

Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall'articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest'articolo.

2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante:

- a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall'articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
- b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b);
- c) la concessione di contributi alla società prevista dall'articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest'articolo;
- d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni.

3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle comunità e agli enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), specifici contributi per la realizzazione delle opere civili funzionali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per procedere:

- a) alla realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale che garantiscano l'evoluzione verso le reti di nuova generazione e alla realizzazione, al completamento o all'adeguamento degli spazi fisici e tecnologici per il collegamento della rete alle LAN (local area network) locali;
- b) all'attivazione degli accessi alla rete di comunicazione elettronica a larga banda.

4. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal comma 3 i soggetti indicati nel medesimo comma presentano progetti relativi alle infrastrutture civili rispettosi delle specifiche tecniche previste dal comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo o nel maggior termine previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per l'estensione della rete di dorsale in fibra ottica nelle valli periferiche, e in generale per la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale, la Provincia può concedere alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, specifici contributi, previo accordo con i soggetti indicati dal comma 3 di quest'articolo. I contributi possono essere destinati alla compartecipazione della società agli investimenti sostenuti dai soggetti indicati nel comma 3, per la quota parte relativa alle infrastrutture per telecomunicazioni.

6. Ai soggetti indicati nel comma 3 che acquisiscono la connettività alla nuova rete a larga banda, nonché a quelli che hanno già acquisito tale connettività alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980 può mettere a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VOIP (voice over internet protocol), la posta elettronica e il protocollo federato, funzionali all'ottimizzazione delle attività amministrative o alla riduzione dei costi.

7. A pena di revoca del contributo, i soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, beneficiari di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale, sono tenuti a prevedere nel progetto e a realizzare le opere destinate a ospitare la rete per la larga banda. La Provincia può concedere contributi o finanziamenti aggiuntivi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l'applicazione di quest'articolo.

8. Le infrastrutture e le reti di comunicazione elettronica a larga banda realizzate ai sensi di quest'articolo sono messe a disposizione a titolo gratuito della società prevista dall'articolo 19,

comma 3, per un periodo e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, che stabilisce, tra l'altro, gli oneri di manutenzione facenti capo alla società e le possibilità per la società di adeguare le infrastrutture messe a disposizione.

9. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle società previste dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980, e dall'articolo 19, comma 3, di questa legge, stabilisce con propria deliberazione:

- a) la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate a ospitare le reti per la larga banda; eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal dirigente del servizio competente in materia di telecomunicazioni;
- b) le modalità tecniche e operative, nonché i criteri di priorità per la diffusione delle connessioni alla rete a larga banda dei soggetti pubblici;
- c) le modalità e i criteri di attivazione e di gestione dei servizi minimali.

10. La deliberazione prevista dal comma 9 individua anche standard minimi di infrastrutturazione da rispettare in caso di stipulazione di convenzioni di lottizzazione o quando sono effettuati interventi sugli edifici, nei casi previsti dall'articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

11. Per la gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, dell'infrastruttura e della rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale, e di ogni altro servizio di telecomunicazione non ricadente fra quelli espressamente previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria, può stipulare una convenzione con la società prevista dall'articolo 19, comma 3.

12. Alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, può essere affidato il compito di realizzare, adeguare o gestire i sistemi di comunicazione interni alle gallerie stradali e ferroviarie, con particolare riguardo a quelli destinati ai servizi per le emergenze.

13. Quest'articolo si applica dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione; la deliberazione può individuare anche i soggetti o le categorie di opere non soggetti all'applicazione del comma 7.

Art. 19.2

Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica

1. Per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica la società prevista dall'articolo 19, comma 11 ter, opera mediante denuncia d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

2. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica gli enti locali, la Provincia e i suoi enti strumentali possono mettere a disposizione a titolo gratuito delle società previste dall'articolo 19, commi 3 e 11 ter, le infrastrutture, anche parzialmente occupate da cavi per servizi, se l'inserimento dei cavi in fibra ottica non reca pregiudizio a queste infrastrutture. Se dalla posa della fibra ottica derivano pregiudizi all'infrastruttura, le società e gli enti interessati concordano un equo indennizzo.

3. In attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i collegamenti in fibra ottica che necessitano di interventi sulla proprietà privata, compresi quelli in verticale per collegare le singole unità immobiliari, sono realizzati senza la necessità di preventiva autorizzazione e richiesta nei confronti degli utenti e dei proprietari. Ai proprietari non spetta alcuna indennità.

4. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, i comuni possono prevedere l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica da parte delle società previste dall'articolo 19, commi 3 e 11 ter."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

Art. 33*Enti strumentali*

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle

medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale.

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

10 ter. *omissis*

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 16, 23 e 24 della legge provinciale sulla ricerca - e cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) - dispongono:

"Art. 16***Strumenti d'intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione***

1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante:

- a) la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;
- b) l'adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall'articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2;
- c) l'erogazione di agevolazioni per l'innovazione nell'ambito dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli accordi di programma di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), personale e attrezzature, anche acquisiti a tale scopo, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra gli enti interessati e con oneri a carico del fondo unico per la ricerca di cui all'articolo 17.

2. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

Art. 23***Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione***

1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, quale organo di consulenza e di valutazione tecnico-scientifica della Provincia.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ricerca, nonché i dirigenti dei dipartimenti competenti nelle materie oggetto di trattazione.

3. Il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione:

- a) esprime il proprio parere sui progetti presentati per i bandi previsti dall'articolo 22, anche con riguardo al rispetto delle indicazioni di ciascun bando;
- b) esercita le funzioni demandategli ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- c) esprime il parere sul programma pluriennale della ricerca;
- d) elabora proposte sul programma pluriennale della ricerca;
- d bis) esprime un parere, per gli aspetti di sua competenza e su richiesta della Giunta provinciale,

sulle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, nonché su altri progetti di ricerca o programmi.

4. Ai componenti esterni del comitato è attribuita un'indennità determinata dalla Giunta provinciale entro i limiti massimi di quella spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale diversi dal suo presidente, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). A essi spettano inoltre i rimborsi spese previsti dalla vigente disciplina in materia di comitati e commissioni provinciali.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio competente in materia di ricerca o da un funzionario da lui delegato.

6. Per valutare i progetti finanziati in base al fondo unico per la ricerca e per redigere le proposte relative al programma pluriennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti, nonché per attivare gli strumenti di intervento previsti dal programma stesso, il comitato può avvalersi di ulteriori esperti individuati dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 24

Comitato di valutazione della ricerca

1. E' istituito il comitato di valutazione della ricerca, al quale compete:

- a) la valutazione dell'efficacia del complesso degli interventi della Provincia a sostegno del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, anche con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma pluriennale della ricerca;
- b) la valutazione dei risultati ottenuti dai progetti oggetto d'intervento provinciale;
- c) la presentazione alla Giunta e al Consiglio provinciali di un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione, su richiesta della Giunta stessa e in occasione dell'approvazione del programma pluriennale della ricerca o dei suoi aggiornamenti.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza internazionale in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. E' componente di diritto del comitato, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento competente in materia di ricerca. Il comitato può disporre la costituzione al proprio interno di sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.

3. Al comitato si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 23."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., dispone:

"Art. 14

Individuazione dei piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici

1. In relazione all'importanza dell'ammontare complessivo degli investimenti pubblici, nonché a specifiche esigenze di programmazione settoriale della Provincia, sono considerati significativi ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici i piani pluriennali di settore, di seguito individuati con l'indicazione delle disposizioni normative che autorizzano i relativi interventi:

- a) piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale (legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36);
- b) piano degli investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale (legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10);
- c) piano degli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica (legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, articolo 2, comma 2, relativamente agli interventi di diretta competenza della Provincia);

- d) piano degli investimenti nel settore dei beni culturali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54; legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, articolo 5);
- e) piano degli investimenti nel settore dell'assistenza (legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, articolo 36, comma 1);
- f) piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria (legge provinciale 1 aprile 1993, n.10, articolo 6 bis);
- g) piano per la realizzazione delle aree per attività economiche (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6);
- h) piano degli investimenti nel settore dell'energia (legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, articolo 3, comma 3; legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38; legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, articolo 5);
- i) piano degli investimenti su immobili di proprietà della Provincia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
- j) piano degli investimenti dei soggetti aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, articolo 2, comma 1, lettera b); legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, articolo 25; legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2);
- k) piano degli investimenti nel settore delle opere igienico-sanitarie (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., articoli 55, 68, 69, 72, 76, 77 e 95; legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, articolo 12; legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, articolo 3);
- l) piano degli investimenti per la viabilità (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17; legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16);
- m) piano degli investimenti nel settore dei trasporti (legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16);
- n) piano degli investimenti di sistemazione idraulica (D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 ad eccezione degli interventi di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana).

2. L'adozione di ciascun piano pluriennale previsto al comma 1 è obbligatoria qualora il volume complessivo degli investimenti da realizzare nel settore per la legislatura sia superiore a 25.000.000 di euro. Negli altri casi, l'adozione del piano pluriennale è facoltativa.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva un prospetto di raccordo tra i piani pluriennali individuati dal comma 1 e le corrispondenti ripartizioni del bilancio di previsione della Provincia, con specificazione delle aree omogenee e delle unità previsionali di base al fine di agevolare la verifica della copertura finanziaria dei predetti strumenti di programmazione.

4. Nel prospetto di raccordo previsto dal comma 3 possono essere specificate ulteriori disposizioni normative che autorizzano interventi facendo riferimento alle disposizioni normative indicate al comma 1; tali interventi sono inseriti nei piani pluriennali secondo quanto previsto dal presente regolamento. La Giunta provinciale può inoltre disporre l'inserimento nei piani pluriennali e nei programmi annuali individuati dal presente articolo e dall'articolo 15 di specifici interventi non programmati in base a specifiche disposizioni legislative vigenti, indicando le disposizioni normative che autorizzano i medesimi interventi."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

1. ~~Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale, sentito il comitato per l'informatica di cui al quarto comma dell'articolo 5, approva piani pluriennali di intervento. (abrogato)~~

2. *omissis*

3. La gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una società a prevalente capitale pubblico."

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

"Art. 4

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto allo stesso valore medio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3."

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

Nota all'articolo 24

- Per l'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 si veda la nota all'articolo 23

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 21 gennaio 2009, n. 6, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino), concernente "Promozione e diffusione della cultura informatica e superamento del divario digitale";
 - disegno di legge 30 settembre 2011, n. 249, d'iniziativa dei consiglieri Michele Nardelli, Mattia Civico, Margherita Cogo, Sara Ferrari, Andrea Rudari e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati aperti e di diritti digitali del cittadino".
- Assegnati alla prima commissione permanente rispettivamente il 3 febbraio 2009 e il 14 ottobre 2011.

- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 19 giugno 2010 sul testo unificato con il titolo "Norme per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti" il 18 luglio 2012.